

TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La dott.ssa Paola Caporali, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3463/08 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente

tra

INA, sia in proprio che quali esercenti la patria potestà sul minore

in proprio che quali esercenti la patria potestà sul minore

in proprio che quali esercente la patria potestà sui minori (Consciente NRI) sia in proprio che quale esercente la patria potestà sui minori (Consciente NRI) sia in proprio che quali esercenti la patria potestà sulla minore

ANUELE, sia in proprio che quali esercenti la patria potestà sulla minore

dal quale sono rappresentati e difesi in forza di procura in calce all'atto di citazione;

- ATTORI -

e

persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Grosseto via Colombo nº 16 presso lo studio dell'avv. Luigi Bonacchi che la rappresenta e in forza di procura in calce alla copia notificata dell'atto introduttivo;

- CONVENUTA -

nonchè

amministrazione straordinaria in persona del commissario straordinario ed amministratore *pro tempore*;

- CONVENUTA CONTUMACE -

Oggetto: risarcimento danni.

10.

Conclusioni: come da verbale del 14.02.2012 e specificamente

per parte attrice "voglia il Tribunale di Grosseto, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, stante l'inadempimento contrattuale addebitabile alla convenuta dalle obbligazioni assunte con i sopra citati contratti di viaggio, condannare la reliance s.r.l. alla ripetizione della complessiva somma pagata a titolo di riduzione del prezzo per tutti i motivi indicati in premessa, pari ad euro 6615,80, ovvero al pagamento di quella somma anche minore che, secondo equità risulterà di giustizia; voglia altresì condannare la convenuta anche al risarcimento del danno da vacanza rovinata subito dall'attore ai sensi dell'art. 94 D.L.vo 206/2005 nella misura di euro 10.800 salvo la minore o maggiore somma che il tribunale di Grosseto riterrà congrua e di giustizia in via equitativa; il tutto maggiorato di interessi legali dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese, competenze, onorari".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Grosseto, Reliance s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore* per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni conseguenti ai ritardi degli aerei, relativamente sia al volo di andata che di ritorno dalle Mauritius. Esponevano di aver stipulato con la convenuta contratto di viaggio alle Mauritius per il periodo 23 – 31 dicembre 2007, con partenza in aereo da Roma Fiumicino e ritorno in aereo a Roma Fiumicino con la compagnia aerea Volare S.p.A. Lamentavano che la partenza avveniva con aereomobile di diversa compagnia aerea e con cinque ore di ritardo, mentre il ritorno, programmato per il 31 dicembre, veniva posticipato al 1 gennaio, con arrivo a Fiumicino alle 12,35 del 2 gennaio, con 30 ore di ritardo e la perdita dei programmati festeggiamenti dell'ultimo dell'anno organizzati in un ristorante romano.

si costituiva contestando la propria responsabilità per ritardi dovuti alla compagnia aerea Volare, chi chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa per essere dalla stessa tenuta indenne. Contestava inoltre la genericità delle pretese risarcitorie e l'eccessività delle somme richieste.

Nessuno si costituiva per la terza chiamata di cui deve pertanto essere dichiarata la contumacia. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali ed esame di testimoni.

All'udienza del 14.02.2012 le parti rassegnavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa per la decisione concedendo termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dagli atti risulta documentato che gli attori hanno acquistato per il tramite della società convenuta un pacchetto di viaggio turistico alle Mauritius per il periodo dal 23 al 31 dicembre 2007.

Dai documenti di viaggio prodotti dagli attori risulta unicamente la previsione della partenza da



Roma ed il ritorno a Roma, senza alcuna specificazione circa orari e tipo di volo prenotato.

In mancanza di produzione dell'opuscolo informativo esplicativo con i dettagli del viaggio (espressamente previsto dall'art. 88 codice consumo), ovvero delle matrici dei biglietti aerei, le uniche notizie che si hanno delle modalità del viaggio aereo, si traggono dalla missiva inviata agli attori da Reliance e dalla stessa non disconosciuta, con la quale veniva genericamente evidenziato che il ritardo era stato determinato da "un piccolo guasto tecnico" non imputabile a unicamente alla compagnia aerea

Dall'espletata istruttoria risulta che, quanto al ritardo della partenza da Roma, l'unico testimone sentito sul punto, sorella di uno degli attori, ha riferito di aver saputo dal fratello che il decollo era avvenuto con cinque ore di ritardo ed a bordo di aereomobile battente bandiera polacca.

Con riguardo a tale testimonianza va precisato che in tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni "de relato actoris" e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa; gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità.

Nel caso di specie, tale unica testimonianza de relato actoris, in mancanza di qualsiasi documento da cui evincere, quale fosse il tipo di volo concordato con la convenuta, ovvero quale fosse l'orario di partenza previsto e quello invece effettivo, conseguenza del ritardo, non può essere ritenuta sufficiente prova della lamentata divergenza di volo e ritardo della partenza rispetto a quanto pattuito.

Con riferimento al ritardo del volo di ritorno, la teste de la lineaccione di invece riferito per conoscenza diretta, spiegando di aver atteso il fratello e gli altri compagni di viaggio in quanto avrebbero dovuto trascorrere insieme la scra dell'ultimo dell'anno. La medesima testimone confermava che avevano prenotato la cena dell'ultimo dell'anno in un ristorante romano, noleggiando altresì un autobus privato per lo spostamento dall'aereoporto al ristorante e quindi a Grosseto.

Il teste Grosseto, confermava che gli attori "avevano prenotato un autobus della mia società che avrebbe dovuto raccoglierli il 31.12 alle ore

19,30 per condurli a Roma in un ristorante per il cenone e poi a Grosseto, senonchè l'autosta del mio autobus raccolse i turisti il 2.01 anziché il 31.12". Il testimone confermava che l'autista dell'autobus si era dovuto recare all'aereoporto una prima volta il 31.12.2007 come pattuito, e quindi, in conseguenza del ritardo dell'aereo, una seconda volta la sera tra l'1 ed il 2 gennaio 2008, con un costo totale di euro 950,00.

Ciò posto in fatto, si rileva *in iure* che la fattispecie rientra nel c.d. contratto di organizzazione di viaggio disciplinato attualmente nella parte terza del D.L.vo 6.09.2006 n° 206 (c.d. codice del consumo) dedicata ai "servizi turistici", nel quale è nella sostanza stato trasfuso il D.L.vo 111/95, attuativo della direttiva CEE 90/314.

In particolare, si ritiene che il caso in esame possa essere sussunto nella disciplina che regola, in adempimento della direttiva n. 90/314/CEE, i «pacchetti turistici», disciplina contenuta prima nel d.lgs. n. 111 del 1995, poi riprodotta, senza modificazioni (per la parte di interesse), nel d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice di consumo) e da ultimo, in una visione d'insieme, nel d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo).

Secondo la previsione normativa, si ha «pacchetto turistico» quando: si vende, o si offre in vendita, il risultato della «prefissata combinazione» di almeno due, dei tre elementi individuati: trasporto, alloggio, servizi turistici «non accessori»; i suddetti elementi sono venduti, o offerti in vendita, «a un prezzo forfettario», sempre che, qualora elemento che compone il pacchetto siano i servizi «non accessori», questi, individuati mediante il rinvio alle lett. i) ed m) art. 7, costituiscano «parte significativa» dei pacchetti.

Nella specie, pacificamente concernente l'acquisto presso un'agenzia, di un viaggio con soggiorno di otto giorno alle Mauritius, con pattuizione di prezzo forfetario, sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge per la configurabilità dell'acquisto di un pacchetto turistico.

Ciò posto, l'art. 93 D.L.vo 206/06, riprendendo la precedente formulazione dell'art. 14 L. d.lgs. n. 111/1995 (primo comma), ricalca la formulazione dell'art. 1218 c.c., adottando così il modello di responsabilità che caratterizza le obbligazioni contrattuali di risultato.

L'art. 93 al primo comma dispone infatti che : "fermi restando gli obblighi previsti dall' articolo precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l' organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità...", ed il secondo comma della stessa norma : "l' organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti" ed ancora l' art. 96 prevede al primo comma che : "l' organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore...".

Ai sensi della suddetta normativa - analogamente all'art. 1218 c.c. - è a carico dell'organizzatore



(e/o del venditore) l'onere della prova dell'esistenza di una causa allo stesso non imputabile, prova che - comunque - nel caso di specie, è stata soltanto indicata in un guasto all'aereomobile, ma non specificamente dimostrata dalla parte convenuta come era suo onere (il medesimo principio, seppure con riferimento alla L. 21.12.1977 n. 1084, è espresso da Cass. 27.10.2003, n. 16090; nello stesso senso Cass. 460/1999; Cass. 4636/1997; Cass. 9643/1996).

La disposizione è infatti chiara nello stabilire, in caso di mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, la responsabilità - con il consequenziale risarcimento dei danni - dell'organizzatore (e del venditore secondo le loro rispettive responsabilità), se questi non prova che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa allo stesso non imputabile.

In più l'art. 93 codice del consumo prevede infatti comunque la responsabilità dell'organizzatore (o del venditore) anche per il fatto del terzo prestatore di servizi della cui opera sia sia avvalso nell'organizzazione del viaggio, a meno che non venga provato il caso fortuito e salvo il diritto di rivalersi nei suoi confronti.

Per quanto detto la parte convenuta è tenuta a risarcire agli attori i danni derivanti dai ritardi aerei ricompresi nel pacchetto di viaggio turistico organizzato, nei limiti in cui sia stata fornita adeguata prova del lamentato ritardo.


Con riferimento al lamentato ritardo del volo di andata e alla non corrispondenza dello stesso a quanto pattuito, per come sopra detto la sola dichiarazione di una teste *de relato actoris*, ovvero di sole circostanze riferitele da una parte, in mancanza di alcuna adeguata produzione documentale ovvero di altri elementi integrativi, non è sufficiente a costituire prova adeguata né del fatto lesivo e dell'inadempimento (ritardo e non corrispondenza del volo) nè del conseguente danno.

E' stato invece pienamente provato il ritardo del volo di ritorno, programmato per la sera del 31 dicembre 2007 e slittato al 2 gennaio 2008.

Dunque, quanto al comprovato ritardo del viaggio di ritorno, la società convenuta organizzatrice del viaggio non ha provato che lo stesso è state determianto da fatto alla stessa non imputabile e, comunque, essendo fatto concernente l'opera di compagnia aerea di cui il *tour operator* si è avvalso nell'organizzazione del pacchetto di viaggio, lo stesso organizzatore del viaggio è comunque tenuto a risponderne nei confronti del turista – consumatore.

Ciò posto, non si ritiene che il ritardo del volo di ritorno possa determinare il diritto ad una riduzione del prezzo corrisposto per l'intero viaggio, non essendo emersa alcuna incidenza del suddetto fattore nel godimento dei precedenti otto giorni di vacanza pagati alle Mauritius.

Sicuramente invece il suddetto ritardo ha comportato la forzata rinuncia da parte degli attori a trascorrere la sera dell'ultimo dell'anno con gli amici ed in locale da loro prescelto e prenotato, con tanto di apposita organizzazione degli spostamenti mediante noleggio di autobus privato.



Si osserva che il danno ritenuto astrattamente configurabile nella fattispecie, per la sua natura del tutto peculiare, costituisce un tipico caso di pregiudizio "... che non può essere provato nel suo preciso ammontare..." ex art 1226 c.c., considerato che si tratta di valutare e accertare il danno derivante dalla rinuncia al cenone di fine anno previamente organizzato e dall'aver dovuto trascorrere la suddetta festività tra alberghi di fortuna e scali aerei.

Una volta assodata l'impossibilità o l'estrema (ovvero anche rilevante) difficoltà nella specie di fornire questa prova precisa il Giudicante non può, senza violare la suddetta norma, affermare puramente e semplicemente che la domanda non può essere accolta in quanto le prove acquisite non sono sufficientemente precise: essendo i danni generici, ma sussistenti, il giudice è dunque tenuto a liquidarli in via equitativa. Nel sistema dell'art. 1226 c.c. il ricorso alla valutazione equitativa del danno interviene infatti per sopperire alla difficoltà tecnica di una analitica e precisa individuazione di uno o più fattori del danno stesso, una volta che l'esistenza di questo sia stata già accertata.

La valutazione equitativa può intervenire anche quando l'esperimento dei mezzi probatori non ha potuto dimostrare sufficientemente l'ammontare del danno. Questo non significa che ad ogni insufficienza probatoria deve corrispondere una valutazione equitativa, ma che detta liquidazione è legittima quando il giudice sia convinto dell'impossibilità o della estrema difficoltà per il danneggiato di fornire una prova dettagliata ed adeguata del preciso ammontare del danno.

Si ritengono dunque applicabili i canoni di diritto che impongono per il caso in esame, stante la difficoltà a provare l'esatto ammontare del *quantum*, di procedere con il criterio equitativo ex art. 1226 c.c.

Tutto quanto premesso, dal punto di vista patrimoniale il danno deve essere ritenuto pari al maggior prezzo del noleggio dell'autobus, che è stato provato essere andato per due volte all'aereoporto, attendendo gli attori fino al loro arrivo con quasi due giorni di ritardo, dunque pari a complessive euro 475,00, metà del prezzo di euro 950,00 richiesto per l'intero servizio.

Per il resto la perdita della programmata festa in non meglio precisato locale romano, in mancanza di prova alcuna di perdite economiche di sorta, deve essere ritenuta produttiva unicamente di danno non patrimoniale.

Sezioni Unite dell'11.11.2008 n. 26972-26975 il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c. L'art. 2059 c.c. non delinea pertanto una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si



ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata; Corte cost. n. 372/1994; Cass. S.U. n. 576, 581, 582, 584/2008).

L'art. 2059 c.c. è norma di rinvio alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale. L'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale si ricava dall'individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela. Si tratta, in primo luogo, dell'art. 185 c.p., che prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente a reato. Altri casi di risarcimento anche dei danni non patrimoniali sono previsti da leggi ordinarie in relazione alla compromissione di valori personali (art. 2 1. n. 117/1998: danni derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie; art. 299, 1. n. 675/1996 [ora art. 152 d.lgs. 196/2003]: impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali; art. 447, d.lgs. n. 286/1998: adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi; art. 2 1. n. 89/2001: mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo). Al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.

Per effetto di tale estensione, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato danno biologico, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, specifica definizione normativa (Cass. n. 15022/2005; 23918/2006).

La rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) (Cass. 8827/2003; 15022/2005; 23918/2006).

Sotto tale aspetto, il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (sent. 500/1999), mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona (Cass. n. 15022/2005; n. 23918/2006): deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata.

Di conseguenza, di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere: in assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono



risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona. Ipotesi che si realizza, ad esempio, nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (ed. danno da perdita del rapporto parentale), poiché il pregiudizio di tipo esistenziale consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.).

Inoltre, requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili è la gravità dell'offesa. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza.

Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile (dato che, in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.), ogni persona inserita nel complesso contesto sociale deve accettare pregiudizi connotati da futilità). Entrambi i requisiti devono essere accertati secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico.

Infine, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre.

Costituendo il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., una categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie, dev'essere accertata l'elfettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valoreuomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. A tale proposito, dev'essere accantonata la figura del cd. danno morale soggettivo, ma, qualora l'illecito costituisca (anche astrattamente) reato, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale risarcibile (es. il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza). Qualora, invece, siano dedotti danni suscettibili di valutazione medico-legale, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso. Deve, invece, procedersi ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Alla luce di quanto sopra nella fattispecie il ritardo dell'aereo di quasi due giorni, va indubbiamente a toccare aspetti della personalità tali da incidere sulla stessa integrità psico fisica

16)

costituzionalmente tutelata. In tale prospettiva va considerato il diritto di chi sia costretto a trascorrere, senza preavviso alcuno, la sera dell'ultimo dell'anno ed il primo giorno dell'anno tra attese in aereoporto e albergo di fortuna.

Data la peculiarità del periodo dell'anno e il prolungamento del ritardo per quasi due giorni, nella fattispecie non si è infatti trattato di un mero ritardo o contrattempo di voli e scali, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto essendo da ritenersi il pregiudizio subito non futile e superato il livello di tollerabilità imposto dalla compagine della convivenza sociale.

Dal punto di vista del *quantum* il danno da liquidarsi equitativamente, può essere ritenuto pari, considerata l'assistenza che gli attori hanno dato atto essergli stata comunque prestata, ad euro 500 per ogni persona.

Pertanto, il danno complessivo riconosciuto agli attori per l'inadempimento contrattuale della convenuta deve essere ritenuto pari ad euro 6.475,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.

Sulla predetta somma, in quanto convertita con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo.

Quanto alla domanda di rivalsa proposta da parte convenuta nei confronti della terza chiamata rimasta contumace, la stessa non può invece essere accolta per totale mancanza di prova. Dagli atti e dalle risultanze dell'istruttoria il coinvolgimento nel caso di specie della compagnia volare è stato soltanto affermato dalla convenuta, citando la compagnia aerea in oggetto come effettiva responsabile del ritardo, ma senza nulla allegare o documentare circa l'effettiva programmazione del viaggio con la medesima compagnia (non vi nessun riferimento alla stessa neppure nei moduli contrattuali prodotti dagli attori).

Le spese di parte attrice seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; quanto alle spese di lite tra convenuta e terza chiamata devono invece essere tra loro compensate, stante i motivi della decisione ed il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti così come in epigrafe, così provvede:

- Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice il danno nella misura di euro 6.475,00 per il titolo e con gli interessi di cui in parte motiva;
- Rigetta nel resto la domanda attrice;
- Rigetta la domanda di parte convenuta nei confronti di parte terza chiamata

